

## REGOLAMENTO (UE) N. 836/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

**che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari<sup>(2)</sup>, definisce i tenori massimi del contaminante benzo(a)pirene.
- (2) Il 9 giugno 2008 il gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla presenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti<sup>(3)</sup>. L'EFSA ha concluso che il benzo(a)pirene non è un marcatore adatto per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli alimenti e che un sistema di quattro o otto sostanze specifiche sarebbero più adatti ad indicare la presenza IPA negli alimenti. L'EFSA ha inoltre concluso che un sistema di otto sostanze non offrirebbe un valore aggiunto maggiore rispetto a un sistema di quattro sostanze.
- (3) Di conseguenza il regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione<sup>(4)</sup> modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 in modo da fissare i tenori massimi per la somma di quattro idrocarburi policiclici aromatici [benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene].
- (4) Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione<sup>(5)</sup> stabilisce criteri di prestazione analitici solo per il benzo(a)pirene. È pertanto necessario stabilire i criteri di prestazione analitici per le altre tre sostanze per le quali il regolamento (CE) n. 1881/2006 fissa tenori massimi.

- (5) Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli idrocarburi policiclici aromatici (EU-RL PAH), in collaborazione con i laboratori di riferimento nazionali, ha effettuato un'indagine tra i laboratori di controllo ufficiali per determinare quali criteri di prestazione analitici sarebbero realizzabili per il benzo(a)pirene, il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene e il crisene nelle relative matrici alimentari. Il risultato di quest'indagine è stato sintetizzato dall'EU-RL PAH nella relazione «Caratteristiche di prestazione dei metodi di analisi per l'individuazione di quattro idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari»<sup>(6)</sup>. I risultati dell'indagine dimostrano che i criteri di prestazione analitici attualmente applicabili al benzo(a)pirene sono adeguati anche alle altre tre sostanze.

- (6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 333/2007 ha dimostrato che in alcuni casi le attuali disposizioni di campionamento potrebbero essere impraticabili o comportare danni economici alla partita sottoposta a campionamento. Per questi casi occorre consentire una deroga alle procedure di campionamento, purché il campionamento sia sufficientemente rappresentativo della partita o sottopartita sottoposta a campionamento e che la procedura impiegata sia completamente documentata. Per il campionamento nella fase di distribuzione a dettaglio, esiste già la possibilità di derogare alle procedure di campionamento. Le disposizioni di campionamento a questo livello devono essere allineate con le procedure generali di campionamento.
- (7) Occorre stabilire disposizioni più dettagliate riguardanti il materiale dei contenitori di campionamento utilizzati per il prelievo di campioni per le analisi IPA. L'uso di contenitori in plastica è molto diffuso tra le autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia tali contenitori non sono idonei per il prelievo di campioni destinati all'analisi IPA, poiché il contenuto di IPA del campione può essere alterato dal materiale del contenitore.
- (8) È opportuno chiarire alcuni aspetti delle prescrizioni specifiche per i metodi analitici, in particolare le disposizioni relative all'uso di criteri di prestazione e al criterio dell'idoneità allo scopo. Inoltre la presentazione delle tabelle con i criteri di prestazione deve essere modificata in modo da essere più uniforme per tutti gli analiti.
- (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 333/2007. Poiché il regolamento (UE) n. 835/2011 e il presente regolamento sono interconnessi, entrambi i regolamenti devono entrare in vigore alla stessa data.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.<sup>(3)</sup> The EFSA Journal (2008) 724, pag. 1.<sup>(4)</sup> Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.<sup>(6)</sup> JRC Report 59046, 2010.